

25 OTT. 2008

**Avv. FEDERICA MALVEZZI**  
Via della Previdenza Sociale, 7  
42100 - REGGIO EMILIA  
Tel. e Fax 0522 433282  
Partita IVA 01938900352



ZZ  
inc?  
altrimenti  
AO 55/08  
9

SEZIONE  
N° 04  
REG.GENERALE  
N° 683/07  
UDIENZA DEL  
10/06/2008 ore 15:00

Avv. Leonardo Esposito  
via Lazzaro Spallanzani, 3  
42100 Reggio Emilia

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **REGGIO NELL'EMILIA** SEZIONE **04.**

SENTENZA  
N° 195

riunita con l'intervento dei Signori:

|                  |                           |                   |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>LASAGNI</b>   | <b>AVV. GIAN GALEAZZO</b> | <b>Presidente</b> |
| <b>MAININI</b>   | <b>AVV. ELISABETTA</b>    | <b>Relatore</b>   |
| <b>ROMITELLI</b> | <b>DOTT. BRUNO</b>        | <b>Giudice</b>    |

Stampa: 27 OTT 2008  
23/51/08  
LAH

PRONUNCIATA IL:  
10 OTT. 2008

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 SET. 2008

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Il Segretario  
25 OTT. 2008  
IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Reg. Maurizio Floridi)

- sul ricorso n. 683/07 depositato il 10/10/2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.09520070001105104 DONAZIONE 2006 ONTRIBUTOUNIFI
- contro CONCESSIONARIO RISCOSERVICE S.P.A. proposto dal ricorrente:

25/10/07  
fe

ELTRON INTERNATIONAL SRL  
VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 7 42100 REGGIO EMILIA RE  
difeso da:  
ESPOSITO LEONARDO  
VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 7 42100 REGGIO EMILIA RE  
e da:  
MALVEZZI FEDERICA  
VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 7 42100 REGGIO EMILIA RE

ELTRON INTERNATIONAL s.r.l. regolarmente rappresentata e difesa in giudizio ai sensi dell'art 12, D.lgs. 546/92, ricorreva tempestivamente il 26/09/2007 contro Riscoservice s.p.a. e contro Ministero della Giustizia avverso il ruolo emesso con cartella do pagamento n.-095 2007 00011051 04 , notificato in data 13/06/2007 portante il carico complessivo d € 505,78, per supposto omesso versamento del contributo unificato per atti giudiziari.

Chiedeva, previa declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale, l'annullamento del ruolo e condanna alle spese del giudizio, con istanza di discussione in pubblica udienza del ricorso, previa immediata sospensione dell'esecutività del pagamento della somma iscritta.

Equitalia s.p.a. si costituiva in giudizio in data 03/12/2007 chiedendo in via preliminare respingersi l'eccezione di nullità della cartella e nel merito dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di per mancanza dell'interesse a contraddire, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

L'Avvocatura dello Stato per Ministero della Giustizia non si costituiva.

In data 11/12/2007 veniva respinta l'istanza di sospensione per mancanza del periculum in mora.

#### Fatto e diritto

La società ricorrente, citata quale convenuta in giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario nelle forme del rito societario, in una controversia del valore dichiarato superiore ad € 170.000,00, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta in data 26/06/ 2006 chiedeva il rigetto della domanda attrice, e formulava a sua volta, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'attore al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 150.000,00. Ometteva di corrispondere il contributo unificato per l'intera domanda riconvenzionale, in conformità al disposto dell'art. 14 del DPR 115/002, in considerazione del fatto che la somma richiesta risultava inferiore alla domanda attorea. In conseguenza di ciò il Tribunale-Ufficio Campione penale-provedeva a formare il ruolo per l'intero importo del contributo per € 505,78.

Chiedeva dichiararsi illegittima la pretesa per palese violazione di legge e per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, stante il difetto, nella cartella, dei requisiti prescritti.

**L'eccezione sollevata dalla società di nullità per la mancata corretta indicazione sulla cartella dell'autorità competente per l'impugnazione è infondata, così come sostenuto da Equitalia s.p.a...**

Infatti, nonostante la cartella non indichi l'esatta e corretta indicazione dell'autorità contro cui ricorrere con l'indicazione del termine e della Commissione tributaria competente, non si ritiene che tale difetto ne comporti la nullità per la ragione che essa non è espressamente prevista quale vizio proprio invalidante del ruolo ed in considerazione del fatto che la società ha validamente e regolarmente introdotto il rapporto processuale in base alla chiara indicazione della pretesa creditoria relativa al contributo unificato per spese di giustizia.

Sull'illegittimità di questa pretesa preliminarmente va osservato:

indubbia è la giurisdizione della Commissione tributaria in materia, per la stessa natura di tributo erariale del contributo unificato e stante la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. 546/92, come modificato dalla legge n. 448/01, sulla giurisdizione delle controversie che lo riguardano.

La natura di tributo erariale si ricava dal fatto che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione ed in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziari ( v. art.9 legge 488/99).

Si desume inoltre dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo per un servizio generale, volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari e dal fatto che il contributo unificato, pur relativo alla fruizione di un servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso in relazione al vantaggio speciale. Esso insomma appartiene per sua stessa definizione e collocazione, secondo la più comune dottrina di Scienza delle finanze alla categoria dei contributi, possedendo le caratteristiche essenziali del tributo cioè la coattività della prestazione ( soggezione alla potestà d'imperio), collegamento di questa ad una pubblica spesa, qual è quella per il servizio giudiziario ed una certa proporzionalità tra la misura del contributo e l'utilità particolare fornita dal servizio generale

In ordine alla supposta illegittimità della pretesa creditoria, la si ritiene fondatamente basata sulla semplice lettura del disposto normativo dell'art. 14, comma 3 del DPR n.115/2002. Esso infatti

dispone che la parte che **modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale** o formula **chiamata in causa** o svolge intervento autonomo, **cui consegue l'aumento di valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.** E' solo nei confronti della parte che deposita l'atto introduttivo o che per prima si costituisce in giudizio che sussiste l'obbligo di dichiarare il valore della controversia e di assolvere il versamento del contributo unificato, nella fattispecie assolto interamente.

La lettura della norma nella sua interezza non dà adito a dubbi interpretativi, stante il chiaro contenuto dell'articolo relativo all'obbligo di pagamento. .

La società ha dato la prova che, quale convenuta in giudizio, chiese in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 150.000,00 risultante inferiore alla domanda attorea, in ciò omettendo legittimamente di effettuare l'integrazione del contributo, che al contrario fu ritenuto dovuto dall'ufficio del Tribunale, determinando l'esecutività del ruolo ordinario.

La domanda della società ricorrente va pertanto accolta; l'erronea indicazione nella cartella esattoriale del giudice avanti cui proporre opposizione ( il tribunale ordinario ) giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra la società ed Equitalia s.pa.

P. Q. M.


La Commissione accoglie il ricorso e condanna il ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre contributo CPA e Iva.

Reggio Emilia, 10/06/2008

Il relatore



il Presidente



COMMISS. TRIB. PROV. LE DI REGGIO EMILIA  
PER COPIA CONFORME  
il ..... 21 SET 2008 ..... IL SEGREARIO  
*detestabile 21 OTT 2008*

